

**1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE**

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b  
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 139° — Numero 31**

**GAZZETTA**



**UFFICIALE**

**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

---

**PARTE PRIMA**

**Roma - Mercoledì, 5 Agosto 1998**

**SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ**

---

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081**

---

**CORTE COSTITUZIONALE**



# S O M M A R I O

## ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 14. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 2 giugno 1998 (del Presidente della regione siciliana).

**Imposte e tasse in genere - Somme riscosse per l'imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.) e per l'addizionale regionale all'I.R.P.E.F. - Modalità di riversamento - Istituzione di conti infruttiferi, presso la Tesoreria centrale dello Stato e di contabilità speciali di girofondo, presso le sezioni di tesoreria provinciale - Modalità per l'affluenza dei versamenti agli enti destinatari - Recupero da parte dello Stato dei costi sostenuti per il versamento e la riscossione dei tributi in questione - Attribuzione diretta allo Stato delle eccedenze di cui all'art. 41, d.lgs. n. 446 del 1997 - Lesione dell'autonomia finanziaria della regione siciliana - Richiamo al ricorso precedentemente proposto, di cui al n. 10 del 1998.**

(Decreto 24 marzo 1998, del Min. tesoro di concerto Min. finanze di Roma).

(Statuto regione siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074) ..... Pag. 5

- N. 15. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria l'11 giugno 1998 (del Presidente della Camera dei deputati).

**Parlamento - Immunità parlamentari - Delibera della Camera dei deputati, in data 14 settembre 1995, concernente l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi, nei confronti del prof. Achille Bonito Oliva, nel corso dell'intervista pubblicata su «Il Giorno» del 23 gennaio 1993 - Atti istruttori compiuti dal tribunale di Ferrara, successivamente a tale delibera, nel pendente giudizio per risarcimento dei danni promosso dal prof. Oliva contro l'on. Sgarbi, a causa della citata intervista - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera contro il tribunale di Ferrara, per l'annullamento di tali atti - Asserita competenza esclusiva della Camera, ex art. 68, Cost., a pronunciarsi sulla sindacabilità o meno dei comportamenti dei propri componenti - Violazione dei limiti posti all'esercizio della funzione giudiziaria - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Richiamo, in particolare, alle sentenze della Corte costituzionale nn. 443/1993, 265 e 375/1997.**

(Delibera 14 settembre 1995, della Camera dei deputati di Roma).

(Cost., artt. 68, primo comma, 67, 97, 101 e 134; Disposizione transitoria e attuativa della Costituzione, art. 7, n. 18, legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37 e ss.) ..... » 8



N. 14

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 2 giugno 1998*  
(del Presidente della regione siciliana)

**Imposte e tasse in genere - Somme riscosse per l'imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.) e per l'addizionale regionale all'I.R.P.E.F. - Modalità di riversamento - Istituzione di conti infruttiferi, presso la Tesoreria centrale dello Stato e di contabilità speciali di girofondo, presso le sezioni di tesoreria provinciale - Modalità per l'affluenza dei versamenti agli enti destinatari - Recupero da parte dello Stato dei costi sostenuti per il versamento e la riscossione dei tributi in questione - Attribuzione diretta allo Stato delle eccedenze di cui all'art. 41 d.lgs. n. 446 del 1997 - Lesione dell'autonomia finanziaria della Regione siciliana - Richiamo al ricorso precedentemente proposto, di cui al n. 10 del 1998.**

(Decreto 24 marzo 1998, del Min. tesoro di concerto Min. finanze di Roma).

(Statuto regione siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074).

Ricorso del Presidente della regione siciliana on.le dott. Giuseppe Drago, autorizzato a ricorrere con delibera della Giunta regionale n. 158 del 19 maggio 1998, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente atto, dal prof. avv. Giovanni Pitruzzella e dall'avv. Francesco Castaldi ed elettivamente domiciliato in Roma nell'ufficio della regione siciliana, via Marghera n. 36;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, domiciliato per la carica in Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Palazzo Chigi e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato;

Per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto tra la regione siciliana e lo Stato per effetto del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica adottato di concerto con il Ministro delle finanze del 24 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 1998, per violazione dell'art. 36 dello Statuto siciliano e delle relative norme di attuazione, approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

1. — Com'è noto, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto e delle relative norme di attuazione (v. in particolare il d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074) alla regione siciliana spettano, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, ad eccezione di quelle derivanti dalle imposte di produzione, dal monopolio dei tabacchi e da lotto e lotterie nonché di quelle il cui gettito sia riservato allo Stato destinato con apposite leggi alla copertura di oneri per particolari finalità.

Pertanto, la regione siciliana gode di potestà legislativa esclusiva con riguardo ai tributi propri. In particolare, la Corte costituzionale con la sentenza n. 61 del 1987 ha precisato come la regione siciliana può deliberare tributi propri, ai sensi dell'art. 36 dello statuto e dell'art. 2 delle norme di attuazione, sia pure nei limiti dei principi del sistema tributario dello Stato, in corrispondenza alle particolari esigenze della comunità regionale. Perciò l'«elemento deliberativo diretto da parte della regione» costituisce l'elemento che definisce la nozione di tributo proprio e l'ampiezza della potestà legislativa della regione siciliana.

Peraltro, come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza costituzionale, la regione siciliana è titolare di potestà legislativa concorrente per quanto riguarda l'area dei tributi erariali il cui gettito è devoluto alla regione medesima, sia pure nell'ambito del «limite del rispetto nella materia dei principi generali recati dalle leggi dello Stato» (sentenze nn. 9/1957; 14/1975; 428/1988; 959/1988; 105/1991).

2.1. — Di contro, la disciplina legislativa adottata con decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, che prevede l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), nonché di un'addizionale regionale sull'Irpef, esclude qualsiasi autonoma determinazione della regione siciliana in ordine al nuovo tributo regionale.

Le disposizioni citate sono state adottate nell'esercizio della delega legislativa disposta dall'art. 3, comma 143, della legge 662 del 1996. Con tale legge il Governo era delegato ad emanare «al fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti, di ridurre il costo del lavoro e il prelievo complessivo che grava

sui redditi da lavoro autonomo e di impresa minore, nel rispetto dei principi costituzionali del concorso alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva e dell'autonomia politica e finanziaria degli enti territoriali, uno o più decreti legislativi..., occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario: a) istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive... con un'aliquota compresa tra lo 0,5 e l'1 per cento...».

Pertanto la nuova «imposta regionale sulle attività produttive» (Irap) nasce come «tributo regionale», e ciò emerge chiaramente sia dal tenore letterale della disposizione citata, sia dalla relazione della cosiddetta «Commissione Gallo» che elaborò il nuovo strumento di prelievo.

Tuttavia la disciplina adottata con il decreto legislativo n. 446 del 1997 sembra contraddire la natura regionale del tributo e presenta profili di contrasto con la particolare configurazione della potestà tributaria della regione siciliana. L'art. 1 istituisce l'imposta, mentre gli artt. 2 e 4 definiscono nei particolari il presupposto dell'imposta e la base imponibile. Il successivo art. 24, secondo comma, stabilisce che «le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, con legge, alla attuazione delle disposizioni del presente titolo in conformità delle disposizioni della legge 23 dicembre 1996, n. 662 art. 3, commi 158 e 159». Com'è evidente, manca qualsiasi riferimento alla peculiare posizione della regione siciliana ed in particolare alle disposizioni dello Statuto e delle norme di attuazione che le conferiscono la potestà di disciplinare i tributi propri e di concorrere alla disciplina dei tributi erariali ad essa devoluti.

Ciò segua un passo indietro persino rispetto alla disposizione contenuta nella legge di delegazione, secondo cui «La regione siciliana provvede con propria legge all'attuazione dei decreti di cui ai commi da 143 a 149, con le limitazioni richieste dalla speciale autonomia finanziaria preordinata dall'art. 36 dello Statuto regionale e dalle relative norme di attuazione».

Si aggiunga che secondo la costante giurisprudenza costituzionale la riscossione dei tributi in Sicilia comporta «soluzioni aperte» che vanno razionalmente identificate dalla legislazione concorrente, sia pure in armonia con la diversa angolazione prospettica dei valori ed interessi in gioco (sentenze n. 61 del 1987 e n. 959 del 1988).

2.2. — Peraltro, il comma 4, dell'art. 24 prevede che le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta potranno essere affidate, sulla base di apposita convenzione, al Ministero delle finanze. Ma l'art. 8 del d.P.R. n. 1074 del 1965 già stabilisce che per tutte le funzioni amministrative in materia finanziaria, e quindi anche per le menzionate attività, la regione si avvale degli uffici periferici dell'amministrazione statale.

A non meno gravi rilievi si espongono altre disposizioni del decreto legislativo. Pertanto la regione siciliana ha provveduto a proporre ricorso davanti alla Corte costituzionale chiedendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto legislativo citato.

3. — Il decreto interministeriale oggetto del presente conflitto di attribuzioni costituisce svolgimento del decreto legislativo n. 446/1997 e quindi su di esso si riverberano tutte le censure di incostituzionalità a suo tempo sollevate dalla regione siciliana nei confronti del decreto legislativo.

In particolare, gli artt. 1 e 2 del decreto interministeriale si collegano all'art. 40 del decreto legislativo, oggetto del menzionato giudizio di costituzionalità in via principale. Quest'ultimo articolo prevede l'istituzione di «conti correnti infruttiferi presso la tesoreria centrale dello Stato intestati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano e di specifiche contabilità speciali di girofondi intestate alle stesse regioni e province autonome, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato operanti nei capoluoghi di regione e nelle predette province autonome», rinviando ad un successivo decreto ministeriale la individuazione delle modalità di riversamento delle somme riscosse sui conti predetti. Riversamento che dovrebbe essere effettuato a favore di entità individuate dal legislatore delegato (Stato, comuni, province F.S.N.) e secondo le percentuali indicate dalla legge o da successivi decreti ministeriali, con la conseguenza che solo la parte residua sarebbe attribuita alla regione siciliana. C'è il rischio di una riduzione della capacità di manovra finanziaria della regione, di un'involuzione della finanza regionale secondo gli schemi della «finanza derivata».

Il menzionato decreto interministeriale, in relazione alle riscossioni dell'Irap conseguite sulla base della disciplina contenuta negli artt. 30 e seguenti del decreto legislativo n. 446/1997, prevede che i soggetti riscuotitori del predetto tributo versino il gettito alla tesoreria centrale dello Stato, ovvero alle tesorerie provinciali dello Stato.

Più precisamente, sui conti correnti infruttiferi istituiti presso la prima, avente sede in Roma, affluiranno i versamenti delle amministrazioni centrali dello Stato, degli enti previdenziali nazionali e delle regioni, laddove presso le seconde (in contabilità speciale di girofondi) affluiranno i versamenti delle amministrazioni periferiche dello Stato e degli enti pubblici diversi da quelli suddetti.

La disposizione potrebbe risultare lesiva dell'art. 36 dello statuto come attuato con il d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074. Quest'ultimo configura come entrate tributarie regionali tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, nonché tutte le entrate tributarie da essa direttamente deliberate (con la sola eccezione delle entrate derivanti dalle imposte di produzione, dal monopolio dei tabacchi, dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale). Orbene, in virtù del meccanismo contemplato dall'art. 40 del decreto legislativo e dall'art. 1 del decreto interministeriale, l'Irap e l'addizionale Irpef potrebbero perdere il carattere di entrate tributarie di spettanza necessaria della regione. Infatti, la formulazione attuale delle disposizioni citate potrebbe condurre ad escludere che si tratti di tributi direttamente deliberati dall'Assemblea regionale siciliana e che si tratti di tributi erariali riscossi sul territorio siciliano. Con il sistema ora introdotto, infatti, i tributi in questione non sarebbero riscossi nel territorio siciliano. Da qui un possibile esito pregiudizievole dell'autonomia finanziaria regionale: l'attribuzione del gettito dei menzionati tributi non sarebbe più necessaria ma sarebbe il frutto di decisioni unilaterali assunte dallo Stato, con sostanziale elusione dello Statuto e delle norme di attuazione.

4. — L'art. 2, comma 3, lett. b), punto IV, prevede che alle tesorerie provinciali affluiscono anche l'addizionale Irpef e l'Irap corrisposta dai contribuenti titolari di partita Iva che eseguono i versamenti unitari ai sensi e con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché dai successivi decreti e regolamenti attuativi del decreto interministeriale.

Questa disposizione, oltre ad essere lesiva delle prerogative regionali in quanto esclude qualsivoglia autonomia della regione sul punto, risulta altresì contraria al disposto dell'art. 21 del decreto legislativo 241 del 1997 che, proprio per l'esigenza di salvaguardare le prerogative regionali, prevedeva la competenza della «Cassa regionale siciliana di Palermo» a raccogliere l'immediato riversamento di quanto riscosso dai soggetti riscuotitori dei tributi di che trattasi; previsione questa che veniva ribadita dal successivo art. 26 del medesimo decreto legislativo.

5. — Con il disposto dell'art. 3, terzo comma, del decreto interministeriale lo Stato direttamente determina i costi della sua amministrazione finanziaria sostenuti per lo svolgimento dell'attività di versamento e riscossione dei tributi in questione e tali costi unilateralmente e direttamente recupera attraverso le riscossioni affluite sul «conto Irap - altri soggetti».

Tale previsione non tiene conto che per la regione siciliana era stato già preordinato dagli artt. 8 e 9 del d.P.R. n. 1074/1965 una disciplina che consente all'amministrazione regionale di avvalersi dell'amministrazione finanziaria dello Stato per l'attività di riscossione dei tributi ad essa assegnati dall'art. 36 dello Statuto. Ai sensi del citato art. 9 lo Stato potrà chiedere alla Sicilia un rimborso in proporzione alle entrate di sua spettanza. Ma, stante l'ovvia unitarietà dell'amministrazione finanziaria statale che esercita i medesimi compiti sia con riguardo ai tributi erariali (il cui gettito è attribuito alla regione) sia ai tributi regionali Irap e addizionale Irpef non pare possibile provvedere, se non con inammissibili approssimazioni, alla distinzione dei costi di riscossione sopportati dallo Stato in due parti, l'una riguardante i tributi erariali di spettanza regionale e l'altra l'Irap e l'addizionale Irpef. Il sistema è palesemente irragionevole e comporta la possibilità di doppio rimborso allo Stato per un'attività unitaria di versamento e di riscossione. Da qui la necessità che non si faccia luogo a plurime operazioni di recupero e di rimborso in relazione all'unitaria attività svolta dall'amministrazione finanziaria dello Stato.

Sempre in virtù del comma 3, dell'art. 3, del decreto interministeriale, per gli anni 1988 e 1989, lo Stato procede alla diretta attribuzione in proprio favore delle eccedenze di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 446/1997. In questo modo svanisce la possibilità, che era prevista dall'art. 42, comma 7, del decreto legislativo, di realizzare un vantaggio finanziario per la regione mediante la destinazione di tali eccedenze alla variazione di quote del fondo sanitario o al pagamento degli oneri derivanti dal trasferimento di nuove funzioni.

*Si chiede pertanto che voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare che non spetta allo Stato il potere di adottare, con riguardo alla regione siciliana, la regolamentazione contenuta nel decreto interministeriale 24 marzo 1998, adottato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze e di conseguenza annullare l'atto impugnato con il presente ricorso.*

Palermo-Roma, addì 22 maggio 1997

Prof. avv. Giovanni PITRUZZELLA - avv. Francesco CASTALDI

98C0668

N. 15

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria l'11 giugno 1998  
(del Presidente della Camera dei deputati)*

**Parlamento - Immunità parlamentari - Delibera della Camera dei deputati, in data 14 settembre 1995, concernente l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi, nei confronti del prof. Achille Bonito Oliva, nel corso dell'intervista pubblicata su «Il Giorno» del 23 gennaio 1993 - Atti istruttori compiuti dal tribunale di Ferrara, successivamente a tale delibera, nel pendente giudizio per risarcimento dei danni promosso dal prof. Oliva contro l'on. Sgarbi, a causa della citata intervista - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera contro il tribunale di Ferrara, per l'annullamento di tali atti - Asserita competenza esclusiva della Camera, ex art. 68, Cost., a pronunciarsi sulla sindacabilità o meno dei comportamenti dei propri componenti - Violazione dei limiti posti all'esercizio della funzione giudiziaria - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Richiamo, in particolare, alle sentenze della Corte costituzionale nn. 443/1993, 265 e 375/1997.**

**(Delibera 14 settembre 1995, della Camera dei deputati di Roma).**

**(Cost., artt. 68, primo comma, 67, 97, 101 e 134; Disposizione transitoria e attuativa della Costituzione, art. 7, n. 18, legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37 e ss.).**

Ricorso per conflitto di attribuzioni sollevato dalla Camera dei deputati in persona del suo Presidente on.le prof. Luciano Violante, a seguito di conformi deliberazioni dell'Ufficio di presidenza in data 3 dicembre 1997 e dell'Assemblea in data 4 dicembre 1997, con la rappresentanza e difesa dell'avv. Giuseppe Abbamonte con il quale elegge domicilio elettivo in Roma alla via Proba Petronia, 60, presso G. Salazar giusta mandato per notar Castorina di Roma in data 7 gennaio 1998, rep. n. 4976.

Nei confronti del tribunale di Ferrara, nel procedimento civile pendente tra il prof. Achille Bonito Oliva e l'on.le Vittorio Sgarbi per risarcimento di danni che l'Oliva assume aver subito ad opera dello Sgarbi, per il tenore di un'intervista rilasciata al giornalista de «Il Giorno» Michele Fusco, pubblicata in detto giornale il 23 gennaio 1993. In particolare, la Camera denuncia che il procedimento civile è proseguito malgrado la deliberazione della Camera stessa che, in data 14 settembre 1995, aveva affermato l'insindacabilità del comportamento addebitato al suo componente on.le Sgarbi e chiede, con l'annullamento di tutti gli atti giudiziari indebitamente compiuti, specie dopo la delibera citata del 14 settembre 1995, la dichiarazione da parte della Corte adita, in primo luogo, dell'ammissibilità del conflitto e, nel merito, la dichiarazione della competenza esclusiva della Camera ad accertare se i comportamenti dei suoi componenti — nella specie dell'on. Sgarbi — rientrino o meno nei limiti della sfera di insindacabilità prevista dall'art. 68 Cost.

## FATTO

Note le circostanze che hanno indotto la Camera a sollevare il presente conflitto. Il fatto risale all'intervista rilasciata dall'on. Sgarbi al giornalista Michele Fusco, pubblicata sul quotidiano «Il Giorno» del 23 gennaio 1993, con apprezzamenti negativi nei confronti del prof. Achille Bonito Oliva, in relazione alla nomina ottenuta da quest'ultimo a direttore della Biennale, ritenendo lo Sgarbi che detta nomina fosse stata conferita per motivi politici, nonostante la mancanza della necessaria preparazione culturale.

La Camera riteneva, con la delibera assembleare del 14 settembre 1995, che il fatto dello Sgarbi rientrasse nei limiti dell'insindacabilità prevista, per le opinioni dei parlamentari, dall'art. 68 della Costituzione ed, in realtà, si trattava di una critica al modo di procedere alle nomine di interesse nazionale, per non dire mondiale, per dirigere una istituzione che avrebbe dovuto promuovere la formazione e la diffusione dell'arte, che non ha confini: arte per la quale lo Sgarbi denunciava fatti distruttivi, dovuti ad impreparazione dell'Oliva.

La materia concerneva, quindi, il campo sconfinato degli apprezzamenti delle culture e delle sollecitazioni che, in positivo o in negativo, possono derivarne, per la produzione e le manifestazioni artistiche: materia, quindi, che certamente rientrava nell'oggetto, non giuridicamente delimitabile, del mandato politico, che vede via via specificare i suoi contenuti secondo le vicende delle comunità che periodicamente lo conferiscono.

Gli atti in cui il mandato si esprime prendono, poi, le forme più varie, seguendo il costume, in continua evoluzione, senza trascurare le reazioni, anche inesprese, dell'elettorato rispetto a deviazioni istituzionali sempre meno tollerate.

Questa la realtà che determinava, nella scorsa legislatura, la delibera del 14 settembre 1995, nel senso della insindacabilità *ex art. 68* della Costituzione delle opinioni espresse dall'on.le Sgarbi sul prof. Oliva. È seguito un inaccettabile comportamento del tribunale di Ferrara, che ha operato come se la delibera del 14 settembre 1995 (doc. 5) non esprimesse una intangibile prerogativa della Camera, più volte riconosciuta in sede di giurisdizione costituzionale. In particolare il tribunale di Ferrara nonostante le puntualizzazioni del Presidente della Camera (doc. 6-8), si è riferito (doc. 7) alla mancata conversione del noto d.-l. 16 maggio 1994, n. 291, di natura strettamente congiunturale e non avente alcun effetto condizionante sull'applicazione dell'art. 68 della Costituzione.

Tuttavia, pur conoscendo perfettamente la suddetta delibera della Camera, inequivoca nel senso dell'insindacabilità, e nonostante che il Presidente della Camera rivolgendosi al presidente del tribunale di Ferrara avesse accuratamente illustrato gli effetti preclusivi della delibera della Camera nel senso della insindacabilità, secondo la giurisprudenza costituzionale ed i comportamenti di altri giudici (doc. 8) lo stesso tribunale di Ferrara ha proseguito nello svolgimento del processo con gli atti che subito si elencano (cfr. doc. 10-12);

si è tenuta l'udienza dell'11 gennaio 1996 dinanzi al giudice istruttore, nella quale la difesa dell'onorevole Sgarbi ha prodotto i documenti relativi alla deliberazione della Camera in materia di insindacabilità;

si è tenuta la successiva udienza dinanzi al giudice istruttore del 4 aprile 1996, nella quale veniva pronunciata l'ordinanza che rimetteva le parti al collegio per l'udienza del 5 febbraio 1997, con conseguente assegnazione a sentenza;

con l'ordinanza collegiale del 5 febbraio 1997 il tribunale rimetteva la causa al giudice istruttore per la prosecuzione dell'istruttoria;

nella successiva udienza del 14 maggio 1997 dinanzi al giudice istruttore, veniva disposto un ulteriore rinvio, per consentire alla difesa avversaria di replicare alle deduzioni e produzioni della difesa dell'onorevole Sgarbi;

con l'ordinanza del giudice istruttore in data 25 luglio 1997 veniva respinta l'istanza di sospensione del giudizio, presentata dall'on.le Sgarbi, in relazione al ricorso per regolamento di giurisdizione dinanzi alla Corte di cassazione e fissata l'udienza del 5 dicembre 1997 per l'espletamento delle prove ammesse.

Non è dubbio, pertanto, che dopo la delibera della Camera nel senso dell'insindacabilità del fatto dell'on. Sgarbi, si è avuto lo svolgimento di attività giurisdizionale preordinata ad accertare se il comportamento dell'on. Sgarbi dovesse considerarsi generatore di responsabilità civile; attività svolta in senso diametralmente opposto alla delibera di insindacabilità della Camera. Attività giurisdizionale che ha comportato anche atti a contenuto decisorio, quale specialmente l'ordinanza collegiale del 5 febbraio 1997, che ha rimesso la causa al giudice istruttore per la prosecuzione dell'istruttoria; ancor più chiara l'ordinanza del giudice istruttore in data 25 luglio 1997, con cui è stata respinta la richiesta dell'on. Sgarbi, di sospensione del processo per pendenza del regolamento di giurisdizione, con rinvio al 5 dicembre 1997 per l'espletamento delle prove ammesse (doc. 11).

Dunque, svolgimento di tutta l'attività giurisdizionale preordinata all'emissione della sentenza nei confronti del convenuto on. Sgarbi ed a richiesta del prof. Oliva, per il fatto che la Camera, con la delibera del 14 settembre 1995, in pendenza del processo innanzi al tribunale di Ferrara — lo stesso processo ora ed allora — aveva dichiarato rientrare nell'ambito dell'insindacabilità *ex art. 68* della Costituzione.

In queste condizioni, a sostegno del sollevato conflitto, si deducono i seguenti

### MOTIVI

I. — Violazione degli artt. 68, 101, 134, XVIII disposizione transitoria della Costituzione 37 ss. legge 11 marzo 1953, n. 87.

In narrativa si è già accennato che i giudici di Ferrara hanno indebitamente disatteso la delibera 14 settembre 1995 che aveva deciso nel senso della insindacabilità del comportamento dell'on. Sgarbi (doc. 5).

In tal modo, sia il collegio che il giudice istruttore del tribunale di Ferrara hanno manifestamente ecceduto i limiti delle loro attribuzioni, invadendo la sfera di potestà costituzionalmente garantita alla Camera, in una delle più gelose e significative delle sue competenze quale è quella di valutare i limiti di esercizio del mandato parlamentare. Tale valutazione è del tutto estranea alla formazione ed ai limiti della funzione del giudice ordinario, cui spetta di pronunciarsi sulle vicende di rapporti giuridici determinati, nonché ai parametri legali di valutazione propri della sede giudiziaria (art. 101 della Costituzione); parametri, inidonei a recepire la complessa e composita realtà da gestire per l'esercizio del mandato politico, che, come è noto, non può essere valutato giuridicamente e che ha manifestamente dimensioni e motivazioni ultraindividuali dovendo essere esercitato nell'interesse della nazione.

Spetta, invece, alla responsabilità della Camera di appartenenza, stabilire l'osservanza dei limiti costituzionali da parte dei suoi componenti e di se stessa, salvo il giudizio degli elettori sia attraverso gli istituti di democrazia diretta che all'atto del conferimento del mandato, nonché le valutazioni possibili in sede di applicazione delle sanzioni proprie dell'ordinamento parlamentare.

Ben diverso, perciò, avrebbe dovuto essere il comportamento dei giudici ferraresi i quali, versandosi in tema di ripartizione di competenze solo costituzionalmente delimitabili, avrebbero dovuto considerare la consolidata giurisprudenza di codesta sovrana Corte e, soprattutto, rispettarne la competenza esclusiva nella delimitazione delle sfere di potestà appartenenti alle singole istituzioni costituzionali, tali essendo tanto il Parlamento quanto la Magistratura, alla quale ultima il migliore costituzionalismo di lingua inglese assegna la parte dei leoni sotto il trono (*The lions under throne*)!

Altrettanto significativo, nel senso di obbiettivare la funzione giudiziaria l'art. 101, secondo comma della Costituzione, che deve qui leggersi nel senso della legge che crea e delimita la funzione del giudice. Funzione che, perciò, non può arrivare dove la Costituzione, legge fondamentale dello Stato (disp. trans. XVIII n. 6 della Costituzione), individua spazi appartenenti a funzioni diverse quali l'area della rappresentanza politica e delle relative manifestazioni (artt. 67 e 68 della Costituzione).

E nella specie, i giudici ferraresi, ove avessero ritenuto invasa la propria sfera di potestà, avrebbero dovuto richiedere a codesta Corte — unica istituzione sovraordinata, posta a garantire l'equilibrio del sistema costituzionale attraverso l'esercizio delle competenze previste specialmente nell'art. 134 della Costituzione — la risoluzione

del conflitto di potestà: in tal senso è anche la specifica norma dell'art. 37, quinto comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 per quanto richiama i precedenti artt. 23, 25 e 26: richiamo assai significativo nel senso della proponibilità del conflitto di attribuzioni in via incidentale e cioè appunto nelle forme previste per le iniziative costituzionali dei giudici che sono ben distinte dalla competenza decisoria della Corte costituzionale.

La questione avrebbe dovuto, cioè, risolversi sulla base della consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze nn. 1150 del 1988, 443 del 1993, 379 del 1996, 265 del 1997 e proprio con riferimento ad un caso per molti versi analogo a quello in questione, n. 129 del 1996) secondo cui «la prerogativa di cui al primo comma dell'art. 68 della Costituzione attribuisce alla Camera di appartenenza di un parlamentare il potere di valutare la condotta addebitata ad un proprio membro, con l'effetto, qualora questa sia qualificata come esercizio delle funzioni parlamentari, di inibire in ordine ad essa una difforme pronuncia giudiziale di responsabilità, salva la facoltà dell'autorità giudiziaria di sollevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte medesima».

Da ultimo nella sentenza 26 novembre-5 dicembre 1997, n. 375, intervenuta proprio in materia di conflitto sollevato dal Senato nei confronti dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 68 della Costituzione, al n. 5 si legge: «Spetta alle Camere, sulla base di questi essenziali riferimenti, il compito di applicare la prerogativa, senza essere condizionate dagli orientamenti della giurisprudenza ordinaria (sentenza n. 443 del 1993; ma v. anche la sentenza n. 265 del 1997, Considerato in diritto, n. 4 ove si ricorda che l'esercizio in concreto, delle potestà da parte della Camera inibisce l'inizio o la prosecuzione di qualsiasi giudizio di responsabilità, penale o civile per il risarcimento dei danni)».

La sentenza, recentissima, sembra ritagliata sul caso in esame.

Nel caso di specie, a torto, il tribunale non ha estinto immediatamente il procedimento, adeguandosi alla deliberazione della Camera, ma, viceversa, lo ha proseguito, con ulteriori attività istruttorie sia del tribunale in camera di consiglio, sia del giudice istruttore. Vi sono quindi precisi atti di esercizio della funzione giudiziaria che fondano la proposizione del conflitto, che sarebbe comunque ugualmente ammissibile anche in presenza della sola turbativa delle funzioni parlamentari, tanto vero che, come si desume dall'art. 38 u.p. legge 11 marzo 1953, n. 87, il perfezionamento dell'atto invasivo può anche mancare e la soluzione del conflitto consistere nella sola dichiarazione dell'autorità alla quale spettano le attribuzioni in contestazione.

II. — Estraneità alla materia controversa dei principi sulla disapplicazione degli atti. Violazione degli artt. 101 e 97 della Costituzione. La disapplicazione può valere entro limiti, peraltro ben definiti, nei rapporti tra giudice e amministrazione (artt. 1-5, legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E) e, cioè, in quanto la p.a. è tenuta a conformarsi alla legge, sia nell'emanazione di atti generali che speciali. Ciò è tanto vero che la disapplicazione non è ammessa per quel che riguarda atti che siano espressione di valutazioni discrezionali della p.a. (c.d. merito), appunto perché non compiute secondo norme di legge.

Ma l'attività dei parlamentari, dovendo cogliere gli interessi che attendono regole e provvedimenti, si svolge necessariamente *praeter legem*, salvo la necessità di conformarsi per esigenze organizzative e funzionali ai regolamenti che le Camere stesse formano e via via modificano, ai sensi dell'art. 64 della Costituzione. Il mandato politico è e rimane tale per quanto cerca di cogliere le esigenze cui l'ordinamento giuridico non ha dato ancora una risposta; in particolare, rientra nel mandato politico la denuncia delle deviazioni che l'incompletezza delle regole oppure il tacito consenso tra istituzioni contrapposte, magari tra controllori e controllati, rendono possibili. Se così è, a nessuno è consentito di interpersi per fermare in qualsiasi modo l'attività del parlamentare e, tanto meno, creargli delle contropinte paralizzanti, come la prosecuzione di azioni di responsabilità.

III. — Subordinatamente e solo per completezza di difesa: violazione dell'art. 68 della Costituzione nel senso che il comportamento dell'on. Sgarbi rientrava nell'esercizio del mandato politico sicché non avrebbe potuto in nessun modo essere perseguito dal tribunale di Ferrara. L'on. Sgarbi infatti, aveva evidenziato, forse caricando le tinte, il fatto che una determinata nomina era espressione di una scelta deviata per interferenze politiche; si era mosso, cioè, nel senso della denuncia dell'illegalità, dell'inopportunità e dei danni conseguenti, non certo eccedendo la funzione che il parlamentare deve svolgere per garantire il buon andamento degli apparati e, con esso, l'interesse della nazione che rappresenta (artt. 97, 67 e 68 della Costituzione).

Denuncia che è, nello stesso tempo, reazione di un soggetto che deve fare gli interessi della nazione e che si esprime come sente, rispondendone verso la generalità, al cui apprezzamento rimane sempre sottoposto.

La Camera ha ravvisato l'osservanza dei limiti *ex art. 68* e va ricordato che l'agone politico non ha e non può avere la serenità di un'accademia scientifica, come già ricordava il più che esperto on.le De Gasperi. Senza dire che anche nelle accademie non mancano gli attacchi ai livelli cerebrali di chi esprime, o ritiene di esprimere, un prodotto scientifico!

La dialettica può assumere anche toni accesi, specie in casi di particolare incidenza e l'episodio di cui si discute era tutt'altro che marginale, trattandosi della direzione della Biennale d'arte nel periodo del centenario, non poco significativo. E la Giunta ha in proposito ritenuto, con la valutazione politica insindacabile, che le esigenze della critica politica prevalessero, nel caso di specie, sulle valutazioni personali (v. doc. 4a nella parte conclusiva).

Il comportamento dell'on.le Sgarbi, pertanto, certamente rientra nell'esercizio del mandato politico, che può anche richiedere forme di denuncia particolarmente accentuate, specie quando si tratta di incidere sul deterioro costume delle nomine, lontane dalle qualità di chi le riceve; nomine che, invece, dovrebbero, specie nella congiuntura attuale esprimere il massimo delle capacità reperibili.

Ed anche questa è un'esigenza dei rappresentati che attende congrue risposte, sia attraverso scelte opportune sia attraverso l'opera dei rappresentanti politici, che debbono farsi ascoltare anche da chi non vuol sentire. E Carnelutti affermava che l'inascoltato ha il diritto di alzare la voce.

P. Q. M.

*Si conclude chiedendo che la sovrana Corte costituzionale:*

- a) *dichiarare ammissibile il presente conflitto, adottando ogni conseguente provvedimento ai sensi degli artt. 37 ss. legge 11 marzo 1953, n. 87 e di ogni altra norma applicabile;*
- b) *dichiarare che il tribunale ed il giudice istruttore di Ferrara non potevano proseguire nel giudizio di responsabilità civile a carico dell'on. Sgarbi dopo la delibera della Camera del 14 settembre 1995 che aveva ritenuto che il comportamento dell'on. Sgarbi rientrava nella sfera di insindacabilità *ex art. 68* della Costituzione;*
- c) *dichiarare la competenza esclusiva della Camera a pronunciarsi sulla sindacabilità o meno, ai sensi dell'art. 68 della Costituzione, dei comportamenti dei suoi componenti;*
- d) *annullare tutti gli atti compiuti dal tribunale di Ferrara, in particolare dopo la delibera della Camera del 14 settembre 1995, dichiarando in ogni caso che il processo a carico del Sgarbi non può essere proseguito e, tanto meno, concludersi con sentenza;*
- e) *dichiarare che il tribunale ed il giudice istruttore di Ferrara, qualora avessero ritenuto invasa la loro sfera di potestà, avrebbero dovuto sollevare nel corso del giudizio, conflitto di attribuzione ai sensi dell'art. 37, legge 11 marzo 1953, n. 87, che richiama anche i precedenti artt. 23, 25 e 26 esplicitando così anche il modus procedendi per sollevare il conflitto di attribuzione in corso di giudizio.*

Roma, gennaio 1998

On. prof. Luciano VIOLANTE - avv. Giuseppe ABBAMONTE

98C0682

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA  
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**  
LIBRERIA LA LUNA  
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**  
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 146  
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**  
LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**  
LIBRERIA DE LUCA  
Via Riccitelli, 6

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
LIBRERIA MONTEMURRO  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
LIBRERIA NISTICÒ  
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**  
LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**  
LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Buozi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**  
LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**  
CARTOLIBRERIA AMATO  
Via del Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Matteotti, 30-32  
CARTOLIBRERIA CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Paga, 11  
LIBRERIA MASONE  
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**  
LINEA SCUOLA  
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**  
LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**  
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO  
Via Carevita, 30  
LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portalba, 20-23  
LIBRERIA L'ATENEO  
Viale Augusto, 168-170  
LIBRERIA GUIDA 2  
Via Merliani, 118  
LIBRERIA TRAMA  
Piazza Cavour, 75  
LIBRERIA I.B.S.  
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**  
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO  
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**  
CARTOLIBRERIA GM  
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**  
LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**  
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunali, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 1/C  
GIURIDICA EDINFORM  
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**  
LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**  
LIBRERIA BETTINI  
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**  
LIBRERIA PASELLO  
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**  
LIBRERIA CAPPELLI  
Via Lazzaretto, 51  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**  
LIBRERIA GOLIARDICA  
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**  
LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**  
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO  
Via Quattro Novembre, 180
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**  
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**  
LIBRERIA TERGESTE  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)  
LIBRERIA EDIZIONI LINT  
Via Romagna, 30
- ◇ **UDINE**  
LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **FROSINONE**  
LIBRERIA EDICOLA CARINCI  
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**  
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE  
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**  
LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA  
Via S. Maria Maggiore, 121  
LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G  
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA  
Viale Ippocrate, 99  
LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 61/A

LIBRERIA MEDICHINI  
Via Marcantonio Colonna, 68-70  
LA CONTABILE  
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**  
LIBRERIA MANNELLI  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**  
LIBRERIA "AR"  
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietratre  
LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 5

## LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**  
CARTOLERIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**  
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO  
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE  
Viale Matteotti, 43/A-45

## LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**  
LIBRERIA LORENZELLI  
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**  
LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**  
LIBRERIA CORRIDONI  
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO  
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**  
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Mentana, 15
- ◇ **CREMONA**  
LIBRERIA DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)  
LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**  
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**  
EDITRICE CESARE NANI  
Via Statale Briantea, 79
- ◇ **LODI**  
LA LIBRERIA S.a.s.  
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**  
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**  
LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele II, 13-15
- ◇ **MONZA**  
LIBRERIA DELL'ARENGARIO  
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**  
LIBRERIA GALASSIA  
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**  
LIBRERIA MAC  
Via Calmi, 14
- ◇ **VARESE**  
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO  
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

**MARCHE**

- ◇ **ANCONA**  
LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**  
LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**  
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA  
Via Mamelli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**  
LA BIBLIOPILA  
Via Ugo Bassi, 38

**MOLISE**

- ◇ **CAMPOBASSO**  
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.  
Via Caprignone, 42-44  
CENTRO LIBRARIO MOLISANO  
Viale Manzoni, 81-83

**PIEMONTE**

- ◇ **ALBA**  
CASA EDITRICE I.C.A.P.  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI  
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**  
LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**  
CASA EDITRICE ICAP  
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**  
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**  
CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**  
LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mamelli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**  
CARTOLIBRERIA COPPO  
Via Galileo Ferraris, 70

**PUGLIA**

- ◇ **ALTAMURA**  
LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**  
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 9  
LIBRERIA PALOMAR  
Via P. Amedeo, 176/B  
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI  
Via Sparano, 134  
LIBRERIA FRATELLI LATERZA  
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
LIBRERIA PIAZZO  
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**  
LIBRERIA VASCIAVEO  
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**  
LIBRERIA PATIERNO  
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**  
LIBRERIA IL PAPIRO  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**  
LIBRERIA IL GHIGNO  
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**  
LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 229

**SARDEGNA**

- ◇ **CAGLIARI**  
LIBRERIA F.LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**  
LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11  
LIBRERIA AKA  
Via Roma, 42

**SICILIA**

- ◇ **ACIREALE**  
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.  
Via Caronda, 8-10  
CARTOLIBRERIA BONANNO  
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**  
TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**  
LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**  
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Etna, 393  
LIBRERIA ESSEGICI  
Via F. Riso, 56  
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA  
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**  
LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**  
LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Via Ruggero Settimo, 37  
LIBRERIA FORENSE  
Via Maqueda, 185  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Piazza V. E. Orlando, 15-19  
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.  
Piazza S. G. Bosco, 3  
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO  
Viale Ausonia, 70  
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO  
Via Villaeamosa, 29  
LIBRERIA SCHOOL SERVICE  
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**  
LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**  
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA  
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**  
LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Cortese, 8  
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA  
Corso Italia, 81

**TOSCANA**

- ◇ **AREZZO**  
LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**  
LIBRERIA PIROLA -già Etruria-  
Via Cavour, 46/R  
LIBRERIA MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22/R  
LIBRERIA ALFANI  
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**  
NUOVA LIBRERIA  
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**  
LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23-27  
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO  
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**  
LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45-47  
LIBRERIA SESTANTE  
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**  
LIBRERIA VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**  
LIBRERIA GORI  
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**  
LIBRERIA TICCI  
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

- ◇ **TRENTO**  
LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

- ◇ **FOLIGNO**  
LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**  
LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82  
LIBRERIA LA FONTANA  
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**  
LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

**VENETO**

- ◇ **BELLUNO**  
LIBRERIA CAMPDEL  
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**  
LIBRERIA CANOVA  
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**  
LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114  
IL LIBRACCIO  
Via Portello, 42
- ◇ **ROVIGO**  
CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Calmagglore, 31
- ◇ **VENEZIA**  
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI  
EDITORIALI I.P.Z.S.  
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**  
LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adigetto, 43  
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO  
Via G. Carducci, 44  
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE  
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
LIBRERIA GALLA 1880  
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 484.000</li> <li>- semestrale ..... L. 275.000</li> </ul> <p><b>Tipo A1</b> - Abbonamento al fascicolo della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 396.000</li> <li>- semestrale ..... L. 220.000</li> </ul> <p><b>Tipo A2</b> - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 110.000</li> <li>- semestrale ..... L. 66.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti del giudizio davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 102.000</li> <li>- semestrale ..... L. 66.500</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 260.000</li> <li>- semestrale ..... L. 143.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 101.000</li> <li>- semestrale ..... L. 65.000</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 254.000</li> <li>- semestrale ..... L. 138.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - <i>Completo</i>. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 1.045.000</li> <li>- semestrale ..... L. 565.000</li> </ul> <p><b>Tipo F1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 935.000</li> <li>- semestrale ..... L. 495.000</li> </ul>
---	--

*Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materia 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale .....	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» .....	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L. 154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .....	L. 8.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) .....	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale .....	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) .....	L. 4.000

*N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.*

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L. 451.000
Abbonamento semestrale .....	L. 270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.550

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



\* 4 1 1 1 1 0 0 3 1 0 9 8 \*

**L. 1500**